

(SCHEMA 1)

CONTRATTO PER ATTIVITA' DI(oggetto attività
espletata)¹

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in
seguito denominata Azienda o anche "AOUC"), con sede
legale a Firenze, Largo Brambilla n° 3, (P.I.
04612750481) nella persona del Direttore Generale,
Dr., nato a il ..., domiciliato per la
carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera
stessa, come sopra riportato;

E

..... (in seguito denominata "SOGGETTO
ESTERNO"), con sede legale in Via/Piazzan.
P. IVA ... - C.F. ... e Reg. Imprese ... R.E.A. ...
rappresentata da ..., nata/o a ... il ... residente per la
carica presso ...

Congiuntamente anche le Parti

PREMESSO CHE:

- l'Azienda con provvedimento del Direttore
Generale n. del ha approvato il
"Regolamento per progetti o attività"

¹ l'attività formativa prevista non rientra nel programma ECM e può essere
erogata presso sedi aziendali, fuori dalle sedi aziendali, oppure parte in sede
e parte fuori sede.

finanziata da soggetti privati", che definisce principi, termini e procedure esecutive per addivenire alla stipula di contratti con organizzatori esterni aventi a oggetto progetti o attivita' formativa finanziata da soggetti privati;

- con tale provvedimento vengono inoltre indicate le motivazioni che legittimano l'Azienda alla conclusioni di tali accordi e approvati gli schemi generali di contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'attività formativa oggetto del presente contratto è organizzata, in collaborazione con l'Azienda, dal SOGGETTO ESTERNO, quale azienda.....

2. Le attività formative avranno ad oggetto e consentiranno ai discenti di acquisire le capacità adeguate a eseguire le operazioni associate a ciascuna procedura.

3. L'attività oggetto del presente contratto avrà come obiettivo principale

4. La formazione è rivolta a (es. chirurghi, equipe chirurgiche),

5. L'attività formativa si svolgerà presso la sede dell'Azienda o presso altre sedi

6. Le attività previste dal contratto non rappresentano un'esclusiva concessa dall'Azienda in favore del SOGGETTO ESTERNO per le stesse o per analoghe attività.

7. Il presente contratto rappresenta l'unica fonte di disciplina delle attività considerate, rimanendo pertanto escluso e vietato ogni eventuale accordo diretto tra il SOGGETTO ESTERNO e i professionisti dell'Azienda coinvolti.

8. Il presente contratto esclude l'inserimento dei professionisti aziendali individuati nell'organizzazione del SOGGETTO ESTERNO, l'esercizio del potere gerarchico da parte dello Stesso nei loro confronti e il compimento di ogni altra attività non prevista o non autorizzata.

9. A seguito della sottoscrizione del presente contratto devono ritenersi definitivamente risolti - ove esistenti - i rapporti per incarichi extra-istituzionali tra il SOGGETTO ESTERNO e il Professionista per il relativo periodo di valenza, essendo inteso che - ove

maturi un rinnovato interesse ad essi - tali rapporti dovranno essere autorizzati espressamente ed *ex novo* dalla Azienda. Resta inteso che tali incarichi extra-istituzionali non potranno essere attivati per la durata del presente contratto. E' fatta salva la diversa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda.

10. Nell'attuazione della presente attività formativa, avente a oggetto esclusivamente argomenti inerenti alla pratica clinica, il SOGGETTO ESTERNO dovrà rispettare, per quanto compatibili, i principi di cui alla delibera della Giunta della Regione Toscana n. 153/2019, sulla gestione del conflitto di interessi nella formazione continua in sanità.

In particolare si richiama quanto previsto in Allegato 3:

- nella pubblicità dell'attività formativa non deve essere presente la promozione pubblicitaria di prodotti di interesse sanitario;
- nessuna pubblicità di prodotti di interesse sanitario deve essere inserita nel materiale didattico, nel programma, nei pieghevoli, durante le pause dell'attività formativa in aula;
- nelle sedi di svolgimento dell'attività formativa

è vietata qualsiasi forma di pubblicità di prodotti sanitari;

- non è consentita la consegna di cartella con le schede tecniche dei prodotti negli spazi adibiti alla formazione.

11. E' assolutamente escluso dal presente rapporto lo svolgimento di qualsiasi attività promozionale, diretta o indiretta quale, a titolo esemplificativo, *workshop* finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti/servizi che ricadono nell'ambito delle attività commerciali non autorizzabili.

12. Il presente rapporto di collaborazione non implica in nessun modo alcun vincolo o sollecitazione da parte del SOGGETTO ESTERNO alla scelta dei propri prodotti, dovendo il professionista sottoscrivere l'impegno alla libera scelta nel miglior interesse del paziente, impegno che il SOGGETTO ESTERNO riconosce come di primario interesse per la salute pubblica e la collettività.

13. L'Azienda si riserva di poter esercitare sempre un'attività di controllo sul rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

14. Nel caso in cui le attività richieste dal

SOGGETTO ESTERNO coinvolgessero altre società consociate, la stessa è tenuta a darne preventivamente comunicazione all'Azienda ed a garantire da parte delle medesime società il pieno rispetto di tutte le condizioni previste nel presente contratto.

15. L'utilizzo del logo aziendale, del nome ed eventuali riferimenti alla collaborazione con l'Azienda da parte del SOGGETTO ESTERNO sono sottoposti alla previa autorizzazione scritta della Stessa.

16. L'Azienda offre la propria disponibilità al SOGGETTO ESTERNO secondo le modalità di seguito esplicitate al successivo art. 2.

17. I relativi rapporti economici sono indicati al successivo art. 10.

ART.2 - MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Le attività formative sono organizzate dal SOGGETTO ESTERNO in collaborazione con l'Azienda, attraverso la propria Struttura Organizzativa Dipartimentale (SOD), afferente al Dipartimento ad Attività Integrata (DAI), diretta dal Dr., che sarà il Responsabile e Coordinatore delle presenti attività formative.

2. Il Professionista svolgerà le attività previste in

sede/fuori sede, secondo un programma concordato fra le parti, compatibilmente con il primario interesse all'assolvimento delle attività istituzionali e della primaria attività assistenziale.

3. Il Responsabile comunicherà all'Azienda (UO Gestione attività libero professionale e area a pagamento) l'eventuale coinvolgimento di altri professionisti aziendali nelle attività formative al fine dell'adempimento anche nei loro confronti di quanto previsto dal presente contratto.

4. Il dr., quale responsabile della corretta attuazione dell'attività formativa prevista dal presente contratto per l'Azienda, dovrà garantire che:

- l'informazione e l'attività educativa espletata sia obiettiva, non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti sanitari presenti:

- l'attività sia diretta a ottenere una migliore pratica clinica-tecnica-assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche, evitando l'influenza di interessi commerciali

nel campo della salute.

5. Il SOGGETTO ESTERNO e il Responsabile Scientifico sono direttamente responsabili di quanto previsto dal presente contratto, ognuno per la specifica parte di competenza.

6. Il numero di giornate di (*training, proctoring, case observation,..*) previste potrà oscillare da un minimo di ... a un massimo di ..., in un anno.

7. Le sedute chirurgiche programmate presso l'Azienda (se previsto) si svolgeranno presso le sale operatorie del e vi potranno assistere, in qualità di osservatori, un numero massimo di ... tra (chirurghi, cardiocirurghi,...) esterni e *specialist* già accreditati.

8. Il SOGGETTO ESTERNO si preoccuperà di far pervenire all'Azienda, almeno 7 giorni prima dell'evento formativo, l'elenco dei discenti di cui al precedente punto 6 (nota inviata al Responsabile aziendale, alla UO Gestione attività libero professionale e area a pagamento, alla UO Igiene e Organizzazione Ospedaliera).

9. Ciascuna attività indicata al comma 5 sarà oggetto di una specifica lettera di incarico inviata da parte del SOGGETTO ESTERNO almeno 10 giorni prima

all'Azienda(diretta al Direttore del DAI e alla
Struttura UO Gestione Attività Libero
Professionale e Area a Pagamento) per le opportune
valutazioni.

10. Ogni variazione delle attività rispetto a quanto
previsto dal presente contratto dovrà essere
preventivamente comunicata per iscritto da parte
del SOGGETTO ESTERNO e accettata dall'Azienda.

11. Le attività svolte dal professionista aziendale
in altra sede, saranno di carattere teorico e
tecnico scientifico, escludendosi, da parte
dello Stesso, qualsiasi intervento diretto sui
pazienti, fatto salvo i casi di necessità e
emergenza-urgenza, dove l'intervento diretto del
professionista sul paziente è rimesso unicamente
alla sua valutazione professionale e
responsabilità.

12. Il Responsabile curerà di concordare le modalità
più convenienti per lo svolgimento delle singole
attività previste dal presente contratto,
garantendo che tali attività non pregiudichino o
interferiscano con l'attività istituzionale.

13. Quando le attività formative verranno erogate in
Azienda il Responsabile dovrà acquisire dai
pazienti, direttamente o indirettamente coinvolti

nell'attività formativa, lo specifico consenso informato, in merito alla presenza di personale estraneo all'interno della sala e alle relative finalità.

14. Il SOGGETTO ESTERNO e il Responsabile aziendale si assumono la diretta responsabilità di qualsiasi comportamento difforme a quanto previsto ai precedenti commi, per la parte di riferimento.

15. L'Azienda s'impegna a comunicare al SOGGETTO ESTERNO con tempestività eventuali impedimenti temporanei alla realizzazione delle attività previste dal contratto.

ART. 3 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

1. Le formali comunicazioni tra l'Azienda e il SOGGETTO ESTERNO avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati:

a. Azienda: aoucareggi@pec.it

b.:

2. La struttura amministrativa aziendale che segue il presente accordo è la UOc Gestione Attività Libero Professionale e Area a Pagamento.

ART. 4 - QUALIFICHE ED AUTORIZZAZIONI

1. L'Azienda dichiara che:

- il proprio professionista è in possesso delle

qualifiche necessarie per svolgere l'attività specificate negli artt. 1 e 2;

- gli ambienti utilizzati per lo svolgimento di tali attività rispondono ai requisiti tecnici previsti dalle norme richieste dal D.lgs. n. 81/2008 e che i materiali eventualmente forniti sono conformi agli adeguati *standard* di assistenza e sicurezza sanitaria applicabili alle relative procedure.

2. Il SOGGETTO ESTERNO dichiara e garantisce che i professionisti esterni coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo sono:

in possesso delle qualifiche necessarie per la partecipazione all'attività richiesta da presente accordo (in particolare art. 1 e 2);

- in possesso del riconoscimento del titolo di studio secondo D.Lgs. n. 206/2007;

- caratterizzati da elevati *standard* etici e di integrità professionale;

- a conoscenza delle procedure aziendali richieste per lo svolgimento dell'attività oggetto di contratto (in particolare artt. 5, 6);

- coperti dalle previste polizze assicurative (si veda l'art. 12).

ART. 5 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E

RADIOPROTEZIONE

1. Le Parti, nella considerazione della natura intellettuale dell'attività di cui al presente contratto, promuovono azioni di cooperazione e coordinamento volte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. In particolare l'Azienda e il SOGGETTO ESTERNO dovranno, nell'ambito delle proprie competenze, attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e protezione sanitaria.

3. Per le attività formative erogate presso le sedi aziendali:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile aziendale dovrà consegnare ai discenti il manuale, della Sicurezza sul lavoro/Rischi/Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Toscane Area Vasta Centro - Informazioni sui rischi presenti nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Toscane dell'Area Vasta Centro;

- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento,

ecc.) e in caso di evacuazione, il personale in formazione selezionato dal SOGGETTO ESTERNO, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Procedure aziendale per i casi di emergenza;

- in caso di infortunio, il personale in formazione dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in Azienda, secondo le indicazioni del professionista aziendale e/o del preposto o di altro referente aziendale; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell'ente esterno e, successivamente, dovrà comunicare l'evento al Servizio Prevenzione e Protezione di entrambi gli enti;

- nel caso ci fossero ambienti classificati come zona sorvegliata e controllata, il Responsabile aziendale concorderà preventivamente con la UOc Fisica Sanitaria gli adempimenti e le azioni necessarie per l'attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti;

- per l'ingresso del personale in formazione, o altro personale del SOGGETTO ESTERNO, in sala operatoria/salette interventistiche e negli ambienti assistenziali, è richiesta la

copertura vaccinale per morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite B, oppure il titolo anticorpale. Il SOGGETTO ESTERNO è direttamente responsabile nei confronti dell'Azienda della presenza di tali requisiti rispetto al personale inviato ai fini del presente contratto. Il SOGGETTO ESTERNO risponderà pertanto di qualsiasi danno o responsabilità potesse insorgere a causa dell'assenza di uno dei requisiti sopra richiesti;

- il Responsabile aziendale dovrà comunicare alla UOc Igiene e Organizzazione Ospedaliera almeno 3 giorni prima dell'evento l'esatto numero dei discenti e del personale esterno che avrà accesso all'area assistenziale e alle sale operatorie per l'attività formativa, secondo il numero massimo di unità indicate (art. 2);

- fatta eccezione per i dispositivi di protezione individuale di terza categoria e degli otoprotettori, e previo consenso del soggetto esterno in formazione o per eventuale attività correlata, l'Azienda darà la possibilità di fruire dei dispositivi di protezione individuale presenti nell'area presso cui lo stesso presta la propria attività.

4. Per le attività che si svolgeranno fuori sede: il SOGGETTO ESTERNO garantisce che le attività da svolgere nell'ambito del presente contratto saranno svolte nel rispetto della normativa sul rischio radiazioni ionizzanti (D. Lgs. n. 230/95) e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), mettendo a disposizione del professionista aziendale coinvolto idonei luoghi di lavoro in termini di locali impianti ed attrezzature;

- l'Azienda si impegna affinché i professionisti coinvolti abbiano effettuato i percorsi formativi in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008) e siano idonei alla mansione da svolgere presso le strutture ospitanti, secondo le valutazioni del proprio medico competente;

- il SOGGETTO ESTERNO si impegna a che siano messi a disposizione dei professionisti idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi;

- il SOGGETTO ESTERNO assicura che sia fornita ogni informazione e adottata ogni idonea misura di carattere profilattico a tutela dei professionisti prevista dalla recente

normativa, compresa l'informazione (a cura del Responsabile della struttura organizzativa interessata) sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione presenti negli ambienti dedicati alle attività di interesse.

ART. 6 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Per le attività che vengono svolte presso le sedi aziendali:

2. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, i professionisti interessati operano, in riferimento alla titolarità dell'Azienda, quali soggetti autorizzati al trattamento, sulla base di formale designazione da parte del soggetto espressamente designato dal Titolare ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).

3. L'Azienda individua i soggetti in formazione quali persone autorizzate al trattamento dei dati.

4. Il Responsabile scientifico fornisce loro prima dell'inizio dell'attività adeguate istruzioni sugli ambiti di trattamento consentiti.

5. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in contratto ed a quelli che effettuano attività

amministrative funzionali alla gestione del rapporto contrattuale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

ART. 7 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Il SOGGETTO ESTERNO si impegna a non riprodurre, trascrivere o tradurre e non utilizzare alcuna informazione (comprese la documentazione e la relativa reportistica fornita dai professionisti dell'Azienda) relativa a pratiche, strategie e tecnologie riservate e sensibili dell'Azienda senza il previo consenso scritto della Stessa.

2. Alla risoluzione del presente contratto, avvenuta per qualsiasi motivo, il SOGGETTO ESTERNO restituirà all'Azienda tutte le copie complete e parziali della documentazione

contenente informazioni riguardanti l'attività svolta, nonché di qualsiasi dato connesso alla stessa, di cui sia entrato, direttamente o indirettamente, in possesso, fatta eccezione del materiale fornito dal professionista aziendale alle finalità dell'attività formativa oggetto di contratto.

3. La validità delle disposizioni contenute nel presente articolo è espressamente prevista anche dopo la risoluzione del contratto avvenuta per qualsiasi motivo, compresa la naturale scadenza.

**ART. 8 - CODICE ETICO, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
CONFLITTO DI INTERESSI**

1. Il SOGGETTO ESTERNO assicura di operare sulla base di programmi rispettosi e conformi alla normativa che disciplina la responsabilità diretta delle aziende e degli enti (D.Lgs. n. 231/2001).

2. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto dovrà altresì avvenire, per entrambe le parti, nel pieno rispetto di:

- Codice di Deontologia Medica (in particolare art. 30 ed allegato esplicativo),
- Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni",

- Codice etico e di comportamento dell'Azienda.

3. Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012, successivi decreti attuativi e normativa di riferimento), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità dell'Azienda, per la parte di rispettiva competenza.

4. I professionisti dell'Azienda si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con il SOGGETTO ESTERNO, in particolare ai sensi del codice etico e di comportamento aziendale, secondo le modalità di applicazione ivi esplicitate.

5. Essi non potranno essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in decisioni che possano in qualche modo coinvolgere gli interessi del SOGGETTO ESTERNO.

6. A tutela del valore istituzionale e della immagine dell'Azienda e a garanzia dell'assenza di conflitti di interessi tra l'attività pubblica e quella privata, il SOGGETTO ESTERNO esclude la pubblicità diretta alla

commercializzazione dei propri prodotti nel corso dell'attività formativa.

7. A tal fine, il SOGGETTO ESTERNO è tenuto al rispetto della prevalenza di criteri di stretta natura tecnica che informeranno l'intervento formativo, in modo da non arrecare pregiudizio o ledere l'etica della primaria funzione pubblica istituzionale dell'Azienda e a non esporla al rischio di apparire indebitamente influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale.

8. L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente accordo qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interessi fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività.

ART. 9 - TRASPARENZA

Il SOGGETTO ESTERNO è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.

ART. 10 - RAPPORTI ECONOMICI

1. A fronte delle attività oggetto del presente

contratto, il SOGGETTO ESTERNO corrisponderà all'Azienda un importo di:

2. Il SOGGETTO ESTERNO nella nota di comunicazione che deve inviare all'Azienda (art. 2, co. 7), chiarirà la tipologia di attività prevista e, nel caso si svolga in sede, il numero dei soggetti esterni che avranno accesso alle aree assistenziali.

3. I termini di pagamento si intendono a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. Gli importi dovuti dovranno affluire direttamente all'Azienda, mediante bonifici bancari intestati al Tesoriere della medesima (IBAN IT06V0306902887100000046016) presso Intesa San Paolo SPA via Bufalini 4 - Firenze, con la causale indicata in fattura. La fattura elettronica sarà intestata a: ... P.IVA/C.F. ... CODICE UNIVOCO ...

4. Nel caso in cui si giunga anticipatamente alla conclusione del rapporto contrattuale, sarà assicurata dal SOGGETTO ESTERNO, nel rispetto del preventivo economico approvato, la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda per le attività effettivamente rese.

ART. 11 - VALIDITA' DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà la sua decorrenza dalla sottoscrizione fino a

2. Nel caso in cui il professionista aziendale individuato, per impossibilità sopravvenuta, non riuscisse ad espletare le attività oggetto di contratto per l'intera durata dello stesso (es. risoluzione senza penale per l'Azienda o individuazione di una sostituzione).

3. Il presente contratto si intenderà comunque immediatamente e automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali, ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo del predetto contratto.

4. Qualsiasi eventuale modifica del presente contratto sarà valida solo se specificatamente approvata per iscritto dalle parti.

5. Le Parti sono consapevoli che qualsiasi violazione degli Artt. 7 e 8, costituisce grave inadempimento al presente Contratto.

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Azienda si riserva, a suo insindacabile

giudizio, la facoltà di sospendere l'esecuzione del presente contratto o di risolverlo unilateralmente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna penalità, qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- accerti disagi nell'espletamento delle attività istituzionali;
- vi siano notizie, anche di stampa, circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui si possa ragionevolmente desumersi una violazione dell'Art.8 o parte di esso;
- non sia rispettato quanto esposto ai precedenti articoli.

2. Le parti possono recedere dal contratto in modo da non recare pregiudizio all'altra parte, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo pec, con un preavviso di almeno 15 giorni.

3. Il SOGGETTO ESTERNO sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

4. Nel caso in cui il Dott./Prof..., per impossibilità sopravvenuta, non potesse garantire l'impegno oggetto del presente contratto fino alla naturale scadenza, lo stesso si intenderà immediatamente e automaticamente risolto, senza nessuna penale o indennizzo da prevedersi a carico dell'Azienda.

ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

1. Il SOGGETTO ESTERNO, che sottoscrive per accettazione il presente contratto, garantisce che tutte le attività ivi previste, nessuna esclusa, saranno svolte previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi e che all'Azienda non potranno pertanto derivare pregiudizi o essere imputati oneri di qualunque natura, conseguenti a qualsiasi inadempienza della Società medesima. Diversamente il SOGGETTO ESTERNO ne risponderà direttamente.

2. Il SOGGETTO ESTERNO garantisce la piena copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per tutte le attività, nessuna esclusa, che saranno espletate dal professionista dell'Azienda fuori sede, quale parte dell'oggetto del presente contratto.

3. Si precisa che i professionisti che prestano servizio in regime di contratto fuori orario di

lavoro e fuori sede non sono coperti dall'Azienda per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali; il SOGGETTO ESTERNO dovrà pertanto attivarsi per contrattualizzare specifica polizza assicurativa.

4. Il SOGGETTO ESTERNO assume a suo carico tutti i rischi, nessuno escluso, per infortuni, malattie professionali, imputabili ai discenti e al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo per l'espletamento presso la sede dell'Azienda delle attività di cui al presente contratto.

5. Per le attività erogate presso le proprie sedi l'Azienda è responsabile solo per i propri professionisti.

ART. 14 - SPESE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c. 2 DPR 131/1986.

2. Le spese di bollo del presente contratto sono a carico del SOGGETTO ESTERNO beneficiario della prestazione.

3. L'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 All. A Tariffa, parte I DPR 642/1972 viene assolta dal SOGGETTO ESTERNO mediante apposizione (inserire il numero della marca da bollo cartacea) o

richiamando il numero di autorizzazione (in caso di assolvimento virtuale).

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta sul presente contratto.

Le parti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 28/2010, potranno sottoporre la relativa controversia ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

2. Le parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa al Foro di Firenze in via esclusiva, per ogni controversia insorta e collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione della presente convenzione.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente contratto rappresenta l'unica fonte di disciplina delle attività ivi previste tra le Parti rimanendo, pertanto, escluso e vietato ogni eventuale accordo diretto tra il SOGGETTO ESTERNO e i professionisti dell'Azienda coinvolti.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

3. L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al relativo adeguamento.

ART. 17 - FIRMA E CONSERVAZIONE

1. In base all'art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, il presente atto, ove possibile, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*.

2. Il professionista aziendale firma una copia del contratto per presa visione e accettazione delle condizioni che lo riguardano².

3. Il presente atto consta di n. articoli, n. ... pagine e sono conservati agli atti dalla

² comma inserito solo nel caso il contratto venga firmato in digitale.

competente Unità Operativa dell'Azienda.

Letto approvato e sottoscritto:

Firenze, lì . . .

per **L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**

Il Direttore Generale

.

... , lì

per **il SOGGETTO ESTERNO**

Il Procuratore Rappresentante (...)

Le Parti, nel rispetto dell'art. 1341 del c.c., liberamente accettano in particolare le disposizioni richiamate all'articolo 11 (Coperture assicurative) e all'articolo 15 (Controversie e foro competente).

per **L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**

Il Direttore Generale

.

per **il SOGGETTO ESTERNO**

... , lì

Il Procuratore Rappresentante (...)

.

Per presa visione e accettazione

Il Responsabile aziendale³

³ il professionista aziendale firma per presa visione e accettazione direttamente l'originale del contratto, se lo stesso viene firmato in cartaceo,

Dr.

una copia cartacea nel caso il contratto venga firmato in digitale.